



**COMUNE DI CALTABELLOTTA**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NOLI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d'impiego dei materiali, noli e formazione sulla sicurezza occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale n. 003/AG per i lavori di "Rifacimento della sede stradale di via Madrice a Caltabellotta";

**ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

I materiali, noli e formazione sulla sicurezza da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di cui all'art.1 e precisamente: Rifacimento della sede stradale di via Madrice a Caltabellotta;

**ART. 3 - IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE**

L'importo dei materiali, noli e formazione sulla sicurezza a base d'appalto è di euro ..... (escluso I.V.A.);

**ART. 4 - QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

Per la qualità e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I materiali non accettati dalla D.L. per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa entro tre giorni dall'accertamento. In caso di ritardo, sarà applicata la penale prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia l'Impresa non provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all'accertamento, la Direzione dei Lavori procederà d'Ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di pagamento.

**ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, a garanzia dell'appalto, sarà pari ad un versamento dell'importo netto risultante. In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito di Diritto Pubblico, da Banche di interesse nazionale Siciliane, o una fidejussione assicurativa, giusto l'art.16 della L.R. 02/08/1954 n°32. Qualora dovesse accettarsi la fidejussione, il ribasso d'asta offerto dall'Impresa dovrà essere migliorato ai sensi della Circolare della Regione Siciliana - Assessorato ai LL.PP. n. 6453 del 17/04/1954. In caso di esonero, la maggiorazione del ribasso sarà conforme alle prescrizioni del D.P. 29/07/1948 n.1309.

**ART. 6 - CONSEGNA PER L'INIZIO DELLE FORNITURE**

Il verbale di consegna per l'inizio dei noli verrà redatto entro venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna a fornire i noli richiesti entro le 24 ore successive, come specificato dall'articolo seguente.

**ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPO UTILE**

Il presente appalto ha la durata di giorni 73 naturali successivi e continui, durante i quali l'impresa appaltatrice dovrà far fornire in loco i noli descritti dettagliatamente nel computo metrico nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei Lavori fino alla concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento dei noli. L'impresa dovrà curare tempestivamente il nolo commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

#### **ART. 8 - PENALE PER IL RITARDO**

In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di € 25,82 giornaliera oltre al rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Associazione sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restando le più gravi sanzioni cui l'Associazione potrà ricorrere.

#### **ART. 9 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE**

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali: escavatori, rulli compressori, vibrofinitrice, pale meccaniche, autogrù, autobetoniere.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale 17/02/1956 n.10 e dell'art. 9 della L.R. 18/11/1994 n.29, all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di consegna, qualunque sia l'ammontare delle forniture eseguite; gli stati d'avanzamento dovranno inoltre essere emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare dei noli raggiunga l'importo di € 5.000,00. L'ultimo acconto sarà pagato dopo l'accertamento dell'utilizzazione dei noli, indipendentemente dal compimento del mese. a norma dell'art. 10 della L.R. 18/11/1994 n.129, sui pagamenti degli acconti nel corso dell'esecuzione dei noli, la ritenuta di garanzia, prevista dall'art.48 del R.D. 23/05/1924 n.827 è del 5%. La ritenuta predetta, all'ultimazione potrà essere trasformata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e su richiesta dell'appaltatore, in una fidejussione ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione della potestà prevista dall'art.12 della citata Legge Regionale 18/11/1994 n. 29. In qualunque caso di decadenza o di cessione della carica di amministratore o procuratore o direttore generale autorizzato a riscuotere per conto dell'impresa appaltatrice, anche se la decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'impresa stessa deve tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione appaltante in difetto della quale l'Amministrazione non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **ART.11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE**

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i noli ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le loro scadenze e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti in caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione appaltante comunica all'appaltatore la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% dai pagamenti in acconto, se le forniture sono ultimate, salvo la ritenuta dello 0.5 %

prevista dall'articolo 19 del Capitolato generale e salve le sanzioni stabilite dall'art. 9 della L.R. 18/07/1961 n. 10. Le somme accantonate, con la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto o con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell'adempimento dei degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

#### **ART.12 - TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Deve perciò provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli istituti INAM e INPS. A garanzia di tali obblighi, a norma dell'art. 19 del sopracitato Capitolato Generale d'Appalto, si opera nell'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0.50% talché, se l'appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descrittivi possa provvedere l'amministrazione con il fondo costituito da detta ritenuta.

#### **ART.13 - SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI**

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e conseguenziale, tutte incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente appalto, sono a carico dell'impresa assuntrice.

#### **ART.14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute nei Capitolati Generali degli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/07/1962 n.1063 che fa parte del contratto unitamente al presente foglio di patti e condizioni.

#### **ART.15 - CONTO FINALE E COLLAUDO**

Ai sensi dell'art.63 del regolamento 25/05/1895 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle forniture. Il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data del conto finale.

#### **ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI**

In base ai prezzi unitari sotto elencati, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i noli a misura, da fornire a piè d'opera ivi compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico.